




CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....255/A.....IX Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.04/2013 DEL 28/03/2013

**"NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA
DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE"**





REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO ECOLOGIA

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

“Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”

Come noto, l'istituto della Valutazione di Impatto Ambientale, e della presupposta procedura di Verifica di Assoggettabilità (cd. *screening*), forma oggetto della l.r. 11/2001.

Quanto alla disciplina temporale degli effetti delle pronunce rese all'esito delle citate procedure, la legge 11/2001, nella sua formulazione originaria, dettava norme riferite unicamente alla pronuncia di VIA, racchiuse nell'art. 15, commi 3 e 4, tuttora vigenti.

In particolare, il comma 3 dispone che *“La V.I.A. positiva ha efficacia per il tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di V.I.A. devono essere rinnovate”*.

Il comma 4, invece, aggiunge che *“L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltra prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito”*.

Orbene, considerate le finalità sottese alla normativa in materia di VIA e *screening*, la prassi regionale si è attestata sulla necessità di estendere tale disciplina anche alle pronunce rese all'esito delle procedure di verifica di assoggettabilità.


Ed invero, l'art. 15, comma 3, veniva sovente richiamato in modo espresso nel corpo dei provvedimenti di non assoggettabilità, in un'ottica precauzionale che imponeva di circoscrivere temporalmente, per le medesime ragioni, tanto le pronunce di VIA che quelle di *screening*. Ovviamente, l'effetto di tale estensione della disciplina della VIA allo *screening* si estendeva non solo al termine di efficacia del provvedimento (comma 3 art. 15), ma anche alla prorogabilità del termine in questione (comma 4 art. 15).

Tale orientamento delle strutture tecnico-amministrative è stato in seguito formalizzato con parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 11/L634 del 17 gennaio 2011, recepito dalla Conferenza di Direzione con verbale n. 8 del 2 maggio 2011, laddove si è evidenziata l'applicabilità in via analogica della scadenza della VIA allo *screening*.

Prima ancora di tale parere, l'assimilazione, sul piano temporale, della VIA e dello *screening* è stata sancita dal legislatore regionale con l.r. 17/2007 (ed in seguito con l.r. 40/2007 e 1/2008). In particolare, il comma 7 dell'art. 16 della l.r. 11/2001 è stato integrato con la previsione della scadenza triennale del provvedimento di esonero dalla VIA (*“La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate”*).

Va rilevato come la disposizione in esame non possieda una portata innovativa, giacché l'applicabilità allo *screening* della disciplina temporale relativa alla VIA era un dato già acquisito nelle prassi e – in seguito – negli indirizzi generali dell'Amministrazione.

Anche per tale ragione, deve ritenersi inconferente l'omesso richiamo, nel corpo del novellato art. 16, comma 7, dell'istituto della proroga del termine, espressamente previsto, per i provvedimenti di VIA, dall'art. 15, comma 3.





REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO ECOLOGIA

Da un canto, infatti, la prorogabilità del termine in questione era già operativa nell'ordinamento regionale – in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 15 anche allo *screening* - in base all'originaria formulazione della l.r. 11/2001, e dunque già prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno integrato l'art. 16, comma 7. Dunque, non vi è ragione di considerare venuta meno tale estensibilità a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 16, comma 7, che di fatto confermano il parallelismo sussistente, sotto il profilo dell'efficacia temporale, tra VIA e *screening*. In secondo luogo non vi è alcuna ragione sostanziale che giustifichi una siffatta diversità di regime, alla luce delle finalità sottese agli istituti in esame.

Per tali ragioni, si propone di varare una norma di interpretazione autentica che, prevenendo possibili ambiguità applicative, chiarisca come il disposto di cui all'art. 16, comma 7, l.r. 11/2001 vada letto ed applicato in combinato disposto con l'art. 15, comma 4, della medesima legge, applicabile analogicamente anche alle pronunce di verifica di assoggettabilità a VIA rese ai sensi della legge regionale 11/2001 e smi.

Lo schema di disegno di Legge non rientra nelle fattispecie di cui all'art.34 l.r. n°28/2001


Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS
Ing. Catenna Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

Il Direttore dell'Area Politiche la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
Ing. Antonello Antonicelli

L'assessore alla Qualità dell'Ambiente

Dott. Lorenzo Nicastro





REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO ECOLOGIA

ECO/SDL/2013/000 08

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

“Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”

“L'art. 16, comma 7, l.r. 11/2001, nella parte in cui disciplina l'efficacia temporale della pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA, va interpretato nel senso di prevedere la prorogabilità del termine applicabile per legge, nei casi e con le modalità di cui all'art. 15, comma 4, della medesima legge”.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla V Commissione

Consigliare il 02/04/2013

